

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA

per l'affidamento della
fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti

Spresiano (TV), Aprile 2017

a cura dell'Ufficio Acquisti

INDICE GENERALE	PAG.
art. 1 Attività di Contarina Spa e oggetto dell'appalto.	3
art. 2 Modalità e tempi di esecuzione delle forniture	3
art. 3 Collaudo	3
art. 4 Garanzia definitiva e garanzia sul prodotto	4
art. 5 Penali	5
art. 6 Responsabilità per danni alle persone e/o cose	6
art. 7 Oneri a carico dell'Appaltatore	6
art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei lavoratori e C.C.N.L.	7
art. 9 Cessione del credito	8
art. 10 Risoluzione del contratto e recesso	8
art. 11 Pagamenti	9
art. 12 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente	9
art. 13 Disposizioni finali	9
art. 14 Allegati	9

art. 1 Attività di Contarina Spa e oggetto dell'appalto.

Contarina Spa è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula da questo interamente detenuta che esegue "in house providing" il servizio di gestione rifiuti nei 50 Comuni associati.

Tale servizio è effettuato con il sistema di raccolta differenziata spinto porta a porta, che si svolge su un territorio per la maggior parte pianeggiante, ma che interessa pure zone collinari e montane.

Il presente appalto, ha come oggetto la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta di alcune frazioni di rifiuti come da specifiche inserite nelle schede allegate al presente Capitolato Speciale d'Appalto (anche e solo Capitolato o CSA) e nello specifico:

- Lotto numero 1: fornitura sacchetti biodegradabili e compostabili tipo mater-bi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- Lotto numero 2: fornitura sacchetti in polietilene per la raccolta differenziata dei rifiuti;

art. 2 Modalità e tempi di esecuzione delle forniture

Le specifiche tecniche dei sacchetti sono descritte nelle schede allegate al presente CSA per farne parte integrante e sostanziale.

L'inizio della fornitura dovrà avvenire massimo entro 30 giorni dalla data dell'ordine.

Contarina Spa a fronte di sopravvenute esigenze potrà chiedere l'anticipo dell'esecuzione successivamente all'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto. La cadenza e l'indicazione dei sacchetti in consegna saranno indicate da Contarina Spa per iscritto, con preavviso di almeno 15 giorni.

I sacchetti devono essere consegnati franco destino presso il magazzino della sede di Contarina Spa, ovvero presso diversi depositi, comunque ubicati in uno dei 50 Comuni associati all'interno della Provincia di Treviso, che saranno tempestivamente comunicati da Contarina Spa. Le consegne, inoltre, devono avvenire dal lunedì al venerdì entro i seguenti orari: 08.30-11.00, 14.00-16.30, salvo diverse esigenze comunicate per iscritto da Contarina Spa.

I sacchetti dovranno essere consegnati imballati, su pallet con altezza massima di 160 cm, secondo le modalità indicate nelle schede tecniche allegate.

art. 3 Collaudo

A seguito dell'avvenuta consegna di ciascuna tranche di sacchetti, l'Appaltante effettuerà verifiche a campione, per provare la conformità della stessa alle specifiche tecniche previste dal contratto, dalle schede allegate al presente CSA, dalle schede tecnico – descrittive e dai campioni presentati in sede di offerta. L'Appaltante si riserva, tra l'altro, di effettuare tali verifiche anche attraverso analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi indipendente. Il costo delle verifiche presso l'ora detto istituto sono a carico di Contarina Spa, salvo nel caso in cui l'esito definitivo delle stesse dovesse essere negativo (ovvero si

riscontrasse una non conformità alle specifiche tecniche pattuite). Nel caso in cui le verifiche di cui sopra dovessero avere esito negativo, è facoltà dell'Appaltatore richiedere, entro 2 (due) giorni dalla contestazione, una verifica in contraddittorio da tenersi entro 2 (due) giorni dalla richiesta presso la sede di Contarina Spa.

In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contraddittorio o verifica in contraddittorio), tutte le relative forniture dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte dell'Appaltante, il tutto a totale cura e spese dell'Appaltatore.

Nel caso in cui siano riscontrati vizi alle suddette attrezzature e l'Appaltatore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, o il materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara e ai campioni presentati, Contarina Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio comunque non inferiore al 10% del valore dell'intera singola tranche di fornitura di cui trattasi. In assenza di comunicazioni scritte circa le verifiche di cui al precedente comma I, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna della tranche di sacchetti, la singola tranche di fornitura deve intendersi accettata, senza necessità di alcuna formalità.

L'Appaltatore deve comunque garantire il perfetto utilizzo del materiale fornito e sostituire interamente a sue spese quanto risultasse eventualmente difettoso. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che le attrezzature in parola siano immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso a cui sono destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

art. 4 Garanzia definitiva e garanzia sul prodotto

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto deve costituire la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, D.lgs. 50/2016.

Tale garanzia fideiussoria non potrà essere completamente svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra Contarina Spa e l'Appaltatore, sempre che a Contarina Spa non competa il diritto di incameramento della garanzia o di parte della stessa.

In ogni caso competerà a Contarina Spa un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, Contarina Spa dovesse rivalersi sulla garanzia in parola, l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla sua ricostituzione.

L'Appaltatore dovrà fornire apposita completa garanzia del prodotto valida almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna di ciascuna fornitura.

art. 5 Penali

Fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Contarina Spa nei seguenti casi:

- a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per ogni tranche individuato in base a quanto stabilito dell'articolo 2: lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo delle attrezzature non consegnate in tempo, con un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro;
- b. per ogni giorno solare di ritardo nel ritiro e restituzione delle attrezzature o nei tempi di intervento di cui al precedente articolo 3 (8 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta): l'1% (uno per cento) dell'importo delle attrezzature non riconsegnate in tempo, con un minimo di 100,00 (cento/00) Euro;
- c. per ogni altra inadempienza legata a quanto previsto per l'esecuzione contrattuale, non rientrante nelle fattispecie di cui sopra: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ad un massimo di 2.000,00 (duemila/00) Euro da calcolarsi in base alla gravità della singola fattispecie.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle proprie obbligazioni, Contarina Spa procederà alla formale contestazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua rilevazione, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di replicare presentando le proprie giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Laddove le eventuali memorie difensive dell'Appaltatore non siano presentate nei suddetti termini o siano valutate negativamente da Contarina Spa, quest'ultima procederà all'applicazione delle penalità così come determinate.

L'importo della penalità, per la quale Contarina Spa emetterà apposita fattura, sarà principalmente detratto dal compenso della prima fattura in pagamento o da altri titoli di credito dalla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta formulata in tal senso da Contarina Spa.

Qualora l'importo delle penali applicate superi la soglia del 10% dell'importo contrattuale, Contarina Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Sono escluse dalle sanzioni le inadempienze dovute a comprovate cause di forza maggiore nonché in tutti i casi in cui sia stata concessa specifica autorizzazione scritta da Contarina Spa.

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo e fatta altresì salva la facoltà per Contarina Spa di risolvere il contratto nei casi stabiliti dal presente Capitolato, qualora si verificino inadempienze contrattuali e l'Appaltatore inadempiente, regolarmente diffidato, non ottemperi a quanto impartitogli entro i termini previsti, Contarina Spa potrà eseguire d'ufficio le prestazioni oggetto del contratto al fine di dare continuità al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ed evitare qualsivoglia problema nella gestione dei servizi erogati. In tale specifica fattispecie Contarina Spa si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio delle suddette prestazioni, documentate sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta

sulla prima fattura in pagamento, impregiudicata la facoltà di Contarina Spa di ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni.

Contarina Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite o non perfettamente eseguite.

art. 6 Responsabilità per danni alle persone e/o cose

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di Contarina Spa sia di terzi, tenendo esonerata Contarina dalle relative conseguenze.

art. 7 Oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto prodotto in sede di partecipazione alla gara e rispettando quanto previsto dal presente Capitolato. A tal fine deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Appaltante e/o segnalata dagli Enti competenti, l'Appaltante sospenderà il pagamento delle fatture di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione all'Appaltante, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta dell'Appaltante, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'Appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Per quanto attiene agli obblighi in materia di Salute e Sicurezza si evidenzia che in presenza di personale del fornitore o di soggetto terzo (trasportatore) impiegato nella fase di trasporto/consegna del bene presso luoghi e spazi di cui Contarina Spa abbia la disponibilità giuridica, la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai potenziali rischi interferenziali tra fornitore/trasportatore e lavoratori di Contarina Spa (fasi di accesso, scarico, uscita) è realizzata tramite la

condivisione del regolamento di accesso alle aree di lavoro con la conseguenza che la stima a preventivo dei costi necessari per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi interferenziali è pari a zero.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di Contarina Spa e di indennizzo da parte della stessa.

Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e AUSL.

art. 8 Osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, sicurezza dei lavoratori e C.C.N.L.

L'aggiudicatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

In particolare:

- a) l'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto deve tenere conto ed essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- c) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di Contarina e di indennizzo da parte della stessa.
- d) l'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione;
 - della regolare corresponsione delle spettanze maturate.

art. 9 Cessione del credito

E' vietata, a pena di nullità del contratto, la cessione unilaterale del credito, salva espressa autorizzazione scritta di Contarina Spa, da rilasciarsi a seguito di formale istanza contenente l'indicazione del soggetto cessionario.

La cessione non avrà effetto alcuno se il cessionario non avrà sottoscritto dichiarazione, rilasciata da soggetto munito di idonei poteri, attestante la conoscenza delle condizioni contrattuali ed in particolare delle modalità e dei tempi di pagamento previsti. Saranno nulle eventuali clausole che prevedano condizioni difformi da quelle stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

art. 10 Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Contarina Spa può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
- b) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- c) comportamenti fraudolenti (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna dei beni in parola) o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- d) negligenze o deficienze regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Contarina Spa, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia della fornitura;
- e) cessione di crediti effettuata senza la preventiva autorizzazione di Contarina Spa;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
- g) applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- h) per ritardi superiori ai 30 (trenta) giorni nella consegna della merce ordinata;
- i) per violazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Contarina Spa procede all'incameramento della cauzione definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Contarina Spa per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Contarina Spa possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

A seguito della risoluzione, l'Appaltante provvederà all'affidamento dell'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara, ovvero, in mancanza, a bandire una nuova gara, addebitando all'Appaltatore inadempiente le maggiori spese sostenute, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali danni anche di immagine.

art. 11 Pagamenti

Il pagamento delle fatture avviene a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario, con eventuali spese di bonifico a carico dell'Appaltatore e salvo quanto stabilito dall'art. 5 e dall'art. 8.

L'Appaltatore potrà emettere fattura mensile in base a quanto consegnato.

Il finanziamento avviene con disponibilità di Contarina Spa.

art. 12 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie e foro competente

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti e all'Appaltatore. In caso di discordanza e/o incertezza nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Contarina Spa, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità; ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Contarina Spa stabilirà l'interpretazione più conforme, e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dei concorrenti e dell'Appaltatore, che questi potranno far valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da Contarina Spa. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 10 del presente CSA.

Le parti concordano che la competenza territoriale in ordine a qualsiasi causa dovesse tra loro insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è riservata in via esclusiva al foro di Treviso.

art. 13 Disposizioni finali

L'appalto in oggetto è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto che forma parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e, per quanto ivi non disciplinato, dal Codice Civile e dall'afferente legislazione emanata dalla UE, dallo Stato italiano e dalla Regione Veneto in tema di contabilità, appalti e in materie che attengono all'oggetto dell'appalto.

art. 14 Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto le schede tecniche contenenti le caratteristiche dei sacchetti richiesti.